CAMERA DEI DEPUTATI N. 1180

PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa del deputato FONTAN

Abolizione della verifica periodica dei pesi e delle misure

Presentata il 23 maggio 1996

ONOREVOLI COLLEGHI ! — La normativa vigente relativa alla verifica di pesi e misure e di strumenti metrici si basa su disposizioni ormai datate: le leggi fondamentali in materia, infatti, sono tuttora rappresentate dal testo unico su pesi e misure del regno d'Italia, approvato con il regio decreto 23 agosto 1890, n. 7088, e dal relativo regolamento di attuazione, approvato con il regio decreto 31 gennaio 1909, n. 242.

Tali norme rispondevano alla precisa esigenza di tutelare l'affidamento pubblico in relazione all'uso di strumenti di misurazione che, essendo spesso fabbricati in maniera artigianale, potevano presentare notevoli margini di imprecisione, difformità da luogo a luogo, ovvero alterazioni nel corso dell'utilizzazione, definendo, nel contempo, standard nazionali e verifica del rispetto sia in fase di produzione che di utilizzo.

Il riferimento a tale specifica situazione prevedeva un controllo, iniziale e successivamente biennale, degli strumenti in possesso degli operatori iscritti in appositi elenchi redatti dai comuni dove vengono inseriti tutti coloro « che fanno uso di pesi o misure per la vendita o compra, o per il commercio qualsiasi di mercanzie e prodotti; per la consegna di materie da essere lavorate o ridotte ad altra forma, e per determinare la quantità di lavoro e la mercede degli operai ».

Tale controllo viene eseguito a cura degli ufficiali metrici che appongono un bollo attestante l'effettuazione; per tale controllo l'utente è tenuto a versare un diritto speciale.

L'intera procedura si pone oggi in una luce completamente diversa, data la produzione su scala industriale e l'utilizzo di materiali e processi tecnologici avanzati che rendono gli strumenti in questione più

rispondenti a rigorosi parametri di affidabilità ed uniformità; tale situazione fa sì che l'esigenza della verifica è oggi certamente superata da un punto di vista tecnologico, data la maggiore affidabilità rispetto alle alterazioni e difformità che potevano registrarsi in passato. Ma anche da un punto di vista amministrativo in quanto l'intera procedura di verifica periodica degli strumenti tende a configurare, in relazione a quanto precedentemente detto, una procedura imposta agli operatori commerciali che generalmente risponde unicamente a criteri meramente burocratici e conserva una utilità pratica verificabile solo in alcuni specifici settori.

Con la eliminazione di tale procedura di controllo si andrebbe, in termini concreti, verso la auspicata direzione della semplificazione degli adempimenti amministrativi degli operatori commerciali che sono costretti a sopportare inutili costi, non solo monetari.

Inoltre, la presente proposta intende rispondere in termini concreti alla crescente richiesta di deburocratizzazione della macchina statale in quanto le macchinose procedure di rilevamento impegnano gli apparati delle amministrazioni pubbliche in operazioni protratte nel tempo e correlativamente onerose da un punto di vista economico. È, altresì, da tenere in conto che la sempre attuale esigenza di impedire eventuali frodi nell'utilizzazione di tali strumenti viene, d'altra parte, assai meglio tutelata attraverso controlli casuali ed a sorpresa che danno risultati analoghi ed impegnano meno personale.

Per le considerazioni su esposte, la presente proposta di legge prevede in linea di principio la soppressione della verifica periodica di pesi, misure e strumenti metrici, di cui all'articolo 16 del citato regio decreto n. 7088 del 1890.

La presente proposta di legge intende integrare l'intervento attuato dal decreto-legge 10 giugno 1994, n. 357, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1994, n. 489, in tema di semplificazione tributaria, il cui articolo 8 ha soppresso l'obbligo di pagamento dei diritti per la verifica dei pesi e misure e degli strumenti per misurare.

Con riferimento alla esigenza di garantire gli acquirenti e, più in generale, tutelare la buona fede pubblica, al comma 2 dell'articolo unico, viene concessa al Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato la facoltà di definire quegli strumenti che conservano una rilevanza ai fini della suddetta buona fede, mantenendo per questi, in deroga al principio generale, l'obbligo della verificazione periodica.

PROPOSTA DI LEGGE

—

ART. 1.

1. Salvo quanto previsto al comma 2 del presente articolo, è soppressa la verifica periodica dei pesi, delle misure e degli strumenti usati in commercio per pesare e misurare di cui all'articolo 16 del testo unico approvato con regio decreto 23 agosto 1890, n. 7088, e relativo regolamento di attuazione, approvato con regio decreto 31 gennaio 1909, n. 242.

2. In deroga a quanto stabilito dal comma 1 del presente articolo, sono tenuti alla verificazione periodica coloro che fanno uso dei pesi, delle misure e degli strumenti per pesare e misurare di cui all'articolo 10 del decreto legislativo 29 dicembre 1992, n. 517, nonché coloro che utilizzano gli strumenti di misurazione stabiliti con apposito decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, che ne accerta la rilevanza ai fini della garanzia di tutela della buona fede pubblica.

DDL13-1180
Lire 500